



COMUNE DI USSITA
Provincia di Macerata

**COPIA DELLA DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE**

DELIBERAZIONE n. 4 DEL 10-11-20

**OGGETTO: ATTO DI PROGRAMMAZIONE PER MODIFICA PIANO TRIENNALE
DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020-2022 EX ART. 57 DL 104/2020.**

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di novembre alle ore 16:15, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

BERNARDINI SILVIA	SINDACO	P
BRAVI VALENTINA	ASSESSORE	P
NAPOLEONE ROBERTO	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott. Scuderini Venanzio
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. BERNARDINI SILVIA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Preso atto che il legislatore con l'emanazione del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75 è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 al quale si rinvia;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

Rilevato che le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare, adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

Rilevato che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 66/2016 con la quale, tra l'altro, è stata rideterminata la dotazione organica dell'ente;

Vista la delibera della Giunta comunale n. 21 del 14.11.2018 con la quale è stato rideterminato l'assetto organizzativo dell'Ente così costituito:

- ✓ Servizio I "Affari generali";
- ✓ Servizio II "Contabilità e finanza";
- ✓ Servizio III "Servizio elettrico";

- ✓ Servizio IV “Lavori pubblici, Urbanistica ed Edilizia, Ricostruzione”;
- ✓ Servizio V “Manutenzione del territorio e stazione turistica di Frontignano”;

Vista la deliberazione del Commissario straordinario, assunta con i poteri della Giunta comunale, n. 45 in data 9.9.2020, con la quale si è preso atto dell'esito negativo della ricognizione sull'eventuale soprannumero e/o eccedenze di personale per l'anno 2020;

Considerati i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Vista la normativa in materia di assunzioni nel triennio 2019-2021 e l'articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, ai sensi del quale “a decorrere dal 2018” le assunzioni a tempo indeterminato sono contenute in un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, tanto per il personale privo di qualifica dirigenziale, quanto per il personale con qualifica dirigenziale, con le condizioni di rispetto delle regole di finanza pubblica e del tetto di spesa del personale;

Accertato che a tale previsione va ad aggiungersi la quota relativa alle cessazioni *programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over e il cumulo dei resti è esteso al quinquennio precedente (cfr. art. 14 bis DL 4/2019);*

Verificato che il punto della nuova disciplina che assume maggiore rilievo innovativo è senza dubbio costituito dal superamento della nozione tradizionale di dotazione organica e dalla centralità che assume, rispetto a questo documento, il piano triennale del fabbisogno del personale. Questo principio di carattere generale, sul terreno operativo, si traduce nella conclusione che, a differenza del passato, il PTFP può prevedere l'assunzione di personale non inserito nella dotazione organica e, di conseguenza, la modifica della stessa. La conseguenza è ravvisabile nel fatto che la dotazione organica debba essere allegata al PTFP. Oggi diventa necessario garantire “la coerenza tra il piano triennale e l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, per cui la dotazione organica “cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP”. Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell'ambito del PTFP, potranno procedere annualmente alla rimodulazione quantitativa e qualitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati”;

Accertato che fra gli effetti dell'applicazione del D.lgs. 75/2017 e delle Linee guida sui fabbisogni vi è il superamento dell'obbligo di nuovi concorsi per la copertura dei posti di nuova istituzione in organico (cfr. n questo senso la delibera 189/2018 della Corte dei conti del Veneto, che si basa sul superamento della dotazione organica come meccanismo rigido e dell'indicazione a considerarne i vincoli solo come tetto di spesa);

Verificato altresì che l'art. 17, comma 1-bis, del DL 162/2019 (c.d. milleproroghe) consente agli enti locali, che intendano procedere ad assunzioni in attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano. Tale facoltà è attribuita in deroga all'art. 91, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di cui al d.lgs. n.267/2000), ai sensi del quale per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangano efficaci per tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a

rendere successivamente vacanti e disponibili (con eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo);

Visto che l'art. 3, comma 8, l. n. 56/2019 così dispone:

- "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;"

Considerato che le amministrazioni, ivi compresi gli enti locali, devono trasmettere il proprio Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) al Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite il sistema di comunicazione delle informazioni sul conto annuale, cd SICO, la copia della programmazione del fabbisogno;

Tenuto conto che le norme vigenti che disciplinano le facoltà assunzionali sono state radicalmente modificate con l'entrata in vigore del D.L. 34/2019 e in particolare del DPCM attuativo del 17 marzo 2020, secondo un principio generale di superamento del concetto di turnover e l'introduzione di parametri finanziari di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti;

Vista altresì la circolare 13 maggio 2020 - Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;

Atteso che la spesa di personale 2019, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, è pari ad euro 855.904,91, che incide per l'11,55% sulle entrate correnti degli ultimi tre anni (2017/2019), come da tabella che segue:

	IMPORTI		DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2019		855.904,91	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2017	9.563.603,90	7.419.176,02	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2018	8.383.563,74		
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2019	4.310.360,41		
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2019		6.000,00	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI		11,55%	

- che il Comune di Ussita rientra nella tabella dei comuni con popolazione compresa tra 0 e 999 abitanti (fascia A) con un valore di soglia più basso del 29,50%, ai sensi e per gli effetti del DPCM 17.03.2020 sopra citato;

- che i valori di cui alla precedente tabella rientrano nel Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso:

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2019	855.904,91	Art. 4, comma 2
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	2.186.886,92	
INCREMENTO MASSIMO	1.330.982,01	

- che, pertanto, la soglia di spesa massima ammonta ad € 2.186.886,92, con una capacità assunzionale massima di € 1.330.982,01;

Visto l'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, che prevede:

“Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° novembre 2020, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché’ gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri.”;

Considerato inoltre che il comma 3 bis prevede:

“Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall’anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.”;

Accertato che i criteri e le procedure per potere operare la stabilizzazione sono quelli di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 che prevede:

- *“le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure*

concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.”;

Vista la circolare n. 3/2017 del 23/11/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, avente ad oggetto “indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato” che al punto 3.2 “Le procedure di reclutamento dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017” specifica, in relazione alla lettera b di cui sopra, quanto segue: b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

Accertato che la scadenza dei 30 giorni prevista all’art. 57, comma 3 bis, del DL 104/2020 è prevista per il 12/11/2020;

Preso atto che:

- ai sensi dell’art. 4 decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, fatto salvo dalla legge 229/2016 (ora art. 50 bis DL 189/2016), avente ad oggetto nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, i Comuni facenti parte dell’all. 2 al DL 189/2016 sono stati autorizzati ad assumere, per la gestione della complessa fase dell'emergenza, professionalità di tipo tecnico od amministrativo con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- il Comune di Ussita è autorizzato ad effettuare n. 15 “assunzioni sisma” ma che, al momento, a causa delle dimissioni volontarie presentate da alcuni dipendenti, e non avendo reperito graduatorie valide presso altri Enti, sono da perfezionarne quattro;

Visto che le assunzioni sono così articolate:

NOME	CATEGORIA	TIPOLOGIA RAPPORTO (Tempo pieno - tempo parziale)	PROFILO PROFESSIONALE	DATA MATURAZIONE (36 mesi) DEL REQUISITO PER LA STABILIZZAZIONE (art. 20 d.lgs 75/2017)
CAPRODOSSI ROBERTA	D	tempo pieno	Istruttore direttivo tecnico	23/05/2020
LEONARDI MARTA	C	tempo pieno	Istruttore tecnico	31/12/2020
SALVATORI ARIANNA	C	tempo pieno	istruttore amministrativo	31/07/2021
CICCONI DEBORA	C	tempo pieno	istruttore amministrativo	16/06/2022
GATTI GIANLUCA	C	tempo pieno	istruttore tecnico	14/07/2022

SALES FEDERICO	D	tempo pieno	istruttore direttivo tecnico	24/09/2022
PECORAINO LORENZO	D	tempo pieno	istruttore direttivo tecnico	01/03/2023
PRINCIPI ROBERTO	D	tempo pieno	istruttore direttivo tecnico	01/03/2023
ROCCHI BARBARA	D	tempo pieno	Istruttore direttivo tecnico	08/03/2023
TROTTI FEDERICO	C	tempo pieno	istruttore amministrativo	31/08/2023
BELLINI FEDERICA	C	tempo pieno	istruttore amministrativo	30/09/2023

Accertato che l'atto in questione rappresenta un mero atto di programmazione per la stabilizzazione del personale, così come disposto dall'art. 57 del DL 104/2020, senza vincolare l'amministrazione procedente e senza disporre in alcun modo di somme sul bilancio triennale di riferimento, in quanto l'intera efficacia di quanto statuito è subordinata alla erogazione della quota parte del fondo, previsto al comma 3 bis, art. 57, DL 104/2020, nella misura del 100% del costo delle professionalità che si intendono avviare alla procedura di stabilizzazione prevista dalla suddetta normativa;

Visto che, alla luce di quanto sopra motivato e dedotto, il Comune di Ussita ritiene di poter rideterminare il fabbisogno 2020, 2021 e 2022, ai soli fini della procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del DL 104/2020, programmando l'assunzione del personale di cui alla sottostante tabella, assunto ex art 50-bis DL 186/2016, che maturi i requisiti, di cui all'art. 20, comma 1 lettera c) del d.lgs. 75/2017, subordinatamente alla erogazione della quota parte del fondo previsto al comma 3 bis, art. 57, DL 104/2020, nella misura del 100% del costo delle professionalità che si intendono avviare alla procedura di stabilizzazione prevista dalla suddetta normativa;

Accertato che, qualora il finanziamento sia inferiore rispetto al fabbisogno di personale previsto nel presente piano, sarà presentato un nuovo atto programmatico in base alle effettive disponibilità finanziarie e assunzionali dell'Ente;

Visto che risulta opportuno mappare tutte le suddette risorse, con le relative scadenze dei 36 mesi, termini necessari per la maturazione del requisito previsto dal comma 3 dell'art. 57 succitato al fine di inoltrare la richiesta ex comma 3 bis;

Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, è espresso il solo parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Affari Generali, poiché, come motivato, non si autorizza alcuna spesa se non subordinatamente alla erogazione della quota parte del fondo previsto al comma 3 bis, art. 57, DL 104/2020, nella misura del 100% del costo delle professionalità che si intendono avviare alla procedura di stabilizzazione prevista dalla suddetta normativa;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente disposto.
- 2) di dare atto che le assunzioni ex art. 50 bis del DL 189/2016 sono così articolate:

NOME	CATEGORIA	TIPOLOGIA RAPPORTO (Tempo pieno - tempo parziale)	PROFILO PROFESSIONALE	DATA MATURAZIONE (36 mesi) DEL REQUISITO PER LA STABILIZZAZIONE (art. 20 d.lgs 75/2017)
CAPRODOSSI ROBERTA	D	tempo pieno	Istruttore direttivo tecnico	23/05/2020
LEONARDI MARTA	C	tempo pieno	Istruttore tecnico	31/12/2020
SALVATORI ARIANNA	C	tempo pieno	istruttore amministrativo	31/07/2021
CICCONI DEBORA	C	tempo pieno	istruttore amministrativo	16/06/2022
GATTI GIANLUCA	C	tempo pieno	istruttore tecnico	14/07/2022
SALESE FEDERICO	D	tempo pieno	istruttore direttivo tecnico	24/09/2022
PECORAINO LORENZO	D	tempo pieno	istruttore direttivo tecnico	01/03/2023
PRINCIPI ROBERTO	D	tempo pieno	istruttore direttivo tecnico	01/03/2023
ROCCHI BARBARA	D	tempo pieno	Istruttore direttivo tecnico	08/03/2023
TROTTI FEDERICO	C	tempo pieno	istruttore amministrativo	31/08/2023
BELLINI FEDERICA	C	tempo pieno	istruttore amministrativo	30/09/2023

- 3) di dare mandato al Sindaco ad inviare la richiesta ex art. 57, comma 3 bis, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per tutti i profili indicati al punto precedente, compatibilmente con il requisito del 36 mesi e con la relativa data ultima utile per la maturazione di tale periodo, comprese eventuali e successive proroghe che potrebbero intervenire per il suddetto termine;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, vista la scadenza fissata al 12 novembre per l'invio della comunicazione di cui al punto precedente.

SERVIZIO "AFFARI GENERALI"

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica della proposta del presente atto.

Il Responsabile del Servizio
F.to CECOLA ROMINA

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to BERNARDINI SILVIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scuderini Venanzio

Il sottoscritto attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 13-11-20 e che vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Li 13-11-20

L'INCARICATO
F.to

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari data con nota prot.n. ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267/2000.

Li

L'INCARICATO
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li,

Il Responsabile